

MARINA MERCANTILE P) Provvedimenti vari
D.M. 16 maggio 1996, n. 379 (1).
Regolamento recante norme sul funzionamento del Servizio di escavazione dei porti nazionali marittimi.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1996, n. 166.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 26, comma 3, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del Servizio escavazione porti;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1927, che ha istituito un ufficio tecnico centrale per il Servizio escavazione dei porti marittimi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. Sep. 0303 del 16 maggio 1996;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. In attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (2), il presente regolamento detta le norme di funzionamento del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali di cui al regio decreto 27 febbraio 1927 (3), e successive modificazioni, di seguito denominato Servizio, e ne determina l'organizzazione, la struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e delle risorse umane disponibili.

(2) Riportata al n. P/LVII.

(3) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.

2. 1. Per l'esercizio del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ha il compito di:

a) rilevare le esigenze di escavo nei porti;

b) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentito l'Ispettorato tecnico, il piano pluriennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento;

c) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentito l'Ispettorato tecnico, la proposta di programma annuale per gli interventi di escavo e per il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento da sottoporre, per l'approvazione, al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4);

d) raccogliere le richieste di interventi di escavo che presentano carattere di urgenza e disporre l'attuazione;

e) stipulare, sentito l'Ispettorato tecnico, le convenzioni con le altre amministrazioni statali, con gli enti pubblici e con i privati;

f) coordinare gli aspetti economico-produttivi dell'attività di escavo e verificarne la gestione;

g) gestire i fondi di bilancio relativamente alle attività amministrative, tecniche e operative;

h) provvedere, su proposta dell'Ispettorato tecnico, agli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri, nonché all'acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature;

i) assegnare, su proposta dell'Ispettorato tecnico, a ciascun nucleo periferico e a ciascun cantiere le risorse finanziarie necessarie per le attività tecnico-operative che rivestono carattere d'urgenza;

l) disporre, sulla base delle perizie tecniche approvate, l'effettuazione dei lavori di trasformazione, grande riparazione nonché l'alienazione dei mezzi;

m) esercitare il controllo amministrativo contabile sui fondi assegnati di cui alla lettera i).

(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

3. 1. Alla gestione tecnico-operativa del Servizio di escavazione porti provvede l'Ispettorato tecnico del Ministero dei trasporti e della navigazione, con il compito di:

- a) curare l'attuazione del programma annuale elaborato sulla base del piano poliennale in ordine al rinnovo dei mezzi e delle attrezzature ed all'escavo dei fondali;
- b) coordinare l'attività dei cantieri;
- c) approvare le perizie tecniche predisposte dai responsabili dei nuclei periferici e dei cantieri per i lavori di trasformazione, grande riparazione nonché per l'alienazione dei mezzi;
- d) proporre alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale gli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri nonché l'acquisto di nuove attrezzature;
- e) fissare gli standard tecnici e operativi dei mezzi;
- f) approvare i progetti di escavo predisposti dai responsabili dei nuclei periferici;
- g) organizzare l'attività dei mezzi effossori e dei mezzi ausiliari;
- h) curare l'attuazione degli interventi di escavo che rivestono carattere d'urgenza;
- i) disporre, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, che il personale ed i mezzi assegnati ad un dato nucleo periferico, operino in un altro ambito territoriale, a seconda delle esigenze.

4. 1. Il Servizio è articolato in otto nuclei operativi periferici aventi le sedi e l'ambito territoriale di cui alla tabella A che, vistata dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento, e nei quattro cantieri in esercizio.

5. 1. Ad ogni nucleo periferico è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico, con profilo professionale dell'area navalmeccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ha la direzione e la responsabilità del nucleo.

2. Il responsabile del nucleo periferico ha le seguenti attribuzioni:

- a) predispone i progetti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e dirige i lavori di escavo nell'ambito territoriale di competenza;
- b) predispone le perizie di manutenzione e riclassifica dei mezzi assegnati al nucleo cui è preposto;
- c) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione;
- d) cura tutta l'attività necessaria alla gestione amministrativa del nucleo avvalendosi a tal fine di apposita struttura amministrativa;
- e) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell'art. 2, lettera i), e ne rende il conto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5), come modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (6).

(5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

6. 1. A ciascun cantiere è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico con profilo professionale dell'area navalmeccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione che ha la direzione e la responsabilità del cantiere.

2. Il responsabile del cantiere ha le seguenti attribuzioni:

- a) collabora con i responsabili dei nuclei per la redazione delle perizie e dirige i lavori di manutenzione e riclassifica dei mezzi e delle attrezzature;
- b) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione;
- c) cura l'attività necessaria alla gestione amministrativa del cantiere, avvalendosi di apposita struttura amministrativa;
- d) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell'art. 2, lettera i), e ne rende il conto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5), come modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (6).

(5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

7. 1. I lavori di escavo per conto di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati, nonché le riparazioni, manutenzioni e costruzioni di mezzi marittimi e di apparecchiature di proprietà di

altreamministrazioni statali, di enti pubblici e privati, sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 2, lettera e), stipulate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

8. 1. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione delle risorse umane ed alla informatizzazione del Servizio.

2. La competenza in materia di trattamento di quiescenza del personale del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione è attribuita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, alle direzioni marittime nel cui ambito territoriale rientrano i nuclei operativi ed i cantieri di cui all'art. 4.

3. In attesa della rideterminazione della dotazione organica definitiva, previa verifica dei carichi di lavoro di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6), e dell'art. 22, comma 15 esecutivi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (6), il personale del ruolo del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, è assegnato ai nuclei operativi periferici di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nel cui ambito territoriale rientra la sede presso la quale risulta assegnato al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero stesso ovvero al cantiere presso cui presta servizio.

4. Fatta salva l'esigenza di organizzazione e funzionamento delle sedi periferiche, il personale di cui al precedente comma che, al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero dei trasporti e della navigazione presta servizio nelle sopresse sedi di Genova, Ravenna, Trieste, Cagliari e Roma ovvero in altro ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, può essere provvisoriamente assegnato, ad una delle sedi periferiche di cui alla tabella A, con provvedimento della Direzione generale degli affari generali e del personale, previo parere dell'Ispettorato tecnico, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ovvero ad una delle sedi periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, previo parere del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Tabella A

(art. 4)

NUCLEI OPERATIVI PERIFERICI DEL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI

Sede	Ambito territoriale
Livorno	Dal confine con la Francia al porto di Livorno
Fiumicino	Dal porto di Livorno escluso al confine tra le province di Latina e Caserta, comprese le isole toscane e laziali.
Napoli	Dal confine tra le province di Latina e Caserta al porto di Reggio Calabria incluso, comprese le isole campane.
Bari	Dal porto di Reggio Calabria escluso al confine tra le province di Foggia e Campobasso, comprese le isole Tremiti.
Ancona	Dal confine tra le province di Foggia e Campobasso al confine tra le province di Ravenna e Rovigo.
Venezia	Dal confine tra le province di Ravenna e Rovigo al confine sloveno.
Palermo	Della Sicilia e isole minori circostanti.
Olbia	Della Sardegna e isole minori circostanti.